

Messaggio

numero
8590

data
18 giugno 2025

competenza
DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

Modifica della legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990

Signor Presidente,
signore deputate e signori deputati,

preso atto dell'iniziativa parlamentare del Gran Consiglio del 19 giugno 2024 presentata da Lara Filippini e cofirmatari e sentita la Commissione consultiva sulla caccia, con il presente messaggio sottoponiamo alla vostra attenzione il conseguente progetto di aggiunta di un nuovo articolo 5a nella legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990.

I. INTRODUZIONE

La presente modifica legislativa dà seguito all'iniziativa parlamentare del Gran Consiglio del 19 giugno 2024 presentata nella forma elaborata da Lara Filippini e cofirmatari "per l'aggiunta di un nuovo articolo 5a nella legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici", che propone di inserire la possibilità di rilasciare dei permessi ospiti per la caccia e tiene conto del parere della Commissione consultiva sulla caccia che l'ha valutata nella seduta del 22 maggio 2025.

II. COMMENTO ALLA PROPOSTA

1) Art. 5a (nuovo)

Il principio di concedere a un cacciatore, in possesso di un'autorizzazione di caccia valida, la possibilità di accompagnare per qualche giorno un cacciatore ospite proveniente da un altro Cantone, considerando che tale pratica è praticamente consentita in tutti gli altri Cantoni, è condiviso. Diverso è invece il discorso per i candidati cacciatori che non sono ancora in possesso dell'abilitazione all'esercizio della caccia. In Ticino, a differenza di altri Cantoni, la formazione e la verifica sulle armi avvengono come ultima sessione, che si conclude poco prima dell'inizio della stagione venatoria. Pertanto, un candidato cacciatore, nel corso dell'anno e mezzo di formazione, non supera nessuna verifica sulle armi e il tiro, quindi non può vantare alcuna conoscenza supplementare rispetto a una persona qualsiasi. Per questo motivo, contrariamente a quanto proposto dal Gran Consiglio, non appare opportuno né giustificato consentirgli la partecipazione attiva a delle azioni di caccia. Questa valutazione è pure condivisa dalla Commissione consultiva sulla caccia.

III. CONSEGUENZE FINANZIARIE

La modifica comporta una leggera maggiore entrata finanziaria data dalla vendita di questi permessi ospiti per la caccia.

IV. CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopraesposto ci rimettiamo alla decisione da parte del Gran Consiglio se approvare l'annesso progetto di introduzione dell'art. 5a Permesso per ospiti (nuovo) nella legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Norman Gobbi
Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Messaggio n. 8590 del 18 giugno 2025

Disegno di

**Legge
sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici**

modifica del

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8590 del 18 giugno 2025,

decreta:

I

La legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è modificata come segue:

Permesso per ospiti

Art. 5a

¹Il permesso per ospiti è un'autorizzazione temporanea su base giornaliera che consente ad un cacciatore con un'autorizzazione annuale di far partecipare un cacciatore ospite alla sua caccia.

²Uno o più permessi danno diritto ad una partecipazione massima di cinque giorni, anche non consecutivi, per stagione venatoria.

³Il Consiglio di Stato fissa:

- a) i requisiti necessari per ottenere un permesso per ospiti;
- b) il tipo di caccia, la durata di validità e le condizioni di esercizio del permesso;
- c) la quantità di patenti temporanee che possono essere rilasciate a ciascun cacciatore durante la stagione venatoria;
- d) gli emolumenti amministrativi;
- e) l'elenco delle specie cacciabili per gli ospiti.

⁴Il cacciatore ospite può esercitare la caccia solo sotto la supervisione del cacciatore ospitante. La selvaggina abbattuta è attribuita al contingente del cacciatore ospitante.

⁵Coloro che hanno superato l'esame di abilitazione alla caccia nel Cantone Ticino non possono ottenere un permesso per ospiti.

II

¹La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce l'entrata in vigore.